



Regione Umbria

Allegato A

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA
DIGITALE**

SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE E SERVIZI FITOSANITARI

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
TECNICO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI MONITORAGGIO FITOSANITARIO
CORREDATA DA STAZIONI METEO E FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLE AVVERSITA’
FITOSANITARIE PER LA CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL CONSUMO DEGLI AGROFARMACI**

CUI: S80000130544202400005

Importo a base d’asta: € 328.800,00 al netto dell’IVA

PREMESSA

La necessità di disporre di un servizio che possa offrire risposte valide per la gestione delle avversità fitosanitarie delle principali coltivazioni della Regione Umbria, ha determinato l'attivazione del presente affidamento. La finalità del servizio richiesto è quella di promuovere l'uso sostenibile degli agrofarmaci al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, favorendo l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi e biologici.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il servizio consiste nella "Realizzazione e gestione di una rete di monitoraggio fitosanitario corredata da stazioni meteo e finalizzata al contenimento delle avversità fitosanitarie per la conseguente riduzione del consumo degli agrofarmaci". Ciò in considerazione del fatto che il Servizio Fitosanitario della Regione Umbria - sezione "Gestione normative fitosanitarie" ha tra i compiti istituzionali l'attività di regolamentare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le disposizioni vigenti in materia, non ultimo il PAN che prevede che le Regioni assicurino " una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di: previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità; bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscano informazioni sull'applicazione della difesa integrata".

Art. 2 - ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto prevede la realizzazione di un sistema di monitoraggio fitosanitario attraverso la raccolta dei dati meteorologici, le osservazioni in campo e la loro elaborazione anche mediante la disponibilità di apposita modellistica fitopatologica. Tale servizio, consentirà la fruibilità dei dati raccolti e la predisposizione di bollettini fitosanitari su scala regionale. L'aggiudicatario del servizio si obbliga a prestare le seguenti attività con le modalità e prescrizioni indicate:

Il servizio inizierà dal momento della stipula del contratto ed avrà termine il 31/12/2027.

I servizi minimi che dovranno essere realizzati dall'aggiudicatario del contratto, si articolano in sette ambiti come sotto dettagliati, che saranno svolti annualmente per il triennio 2025-2027:

1. **Disporre e gestire una rete di monitoraggio** territoriale che periodicamente, con cadenza settimanale, possa raccogliere i dati circa lo sviluppo vegeto-produttivo (fase fenologica secondo il modello BCCH) e lo stato fitosanitario osservato in campo (prelevando campioni di vegetazione, se necessario, idonei al riconoscimento delle avversità di seguito indicate e consegnandoli al SFR entro le ore 08.30 di due giorni successivi al loro prelevamento, perché il SFR possa effettuare la spedizione al laboratorio di analisi in tempi idonei) sulle principali colture di interesse regionale secondo la matrice seguente:

Matrice della rete di monitoraggio richiesta				
Colture	Unità Produttive Rappresentative	Localizzazione	Principali avversità	Tempi
Vite	almeno n.10 postazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Colli perugini (n.2) • Orvietano (n.2) • Amerino-Narnese (n.2) • Colli del Trasimeno (n.1) • DOCG Montefalco (n.2) • DOCG Torgiano (n.1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Botrite o muffa grigia della vite (<i>Botrytis cinerea</i>) - Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>) - Marciume nero della vite (<i>Black rot</i>) - Oidio (<i>Erysiphe spl.</i>) - Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) - Tignola rigata (<i>Cryptoblabes gnidiella</i>) - Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>) - Virus qualità: <i>GFLV</i> (<i>Grapevine fanleaf virus</i>) <i>GLRaV-1</i> (<i>Grapevine leafroll-associated virus 1</i>) <i>GLRaV-3</i> (<i>Grapevine leafroll-associated virus 3</i>) <i>Grapevine virus A</i> (<i>GVA</i>) <i>ArMV</i> (<i>Arabis mosaic virus</i>) 	Da 01/01/2025 al 31/12/2027 Da marzo a settembre
Olivo	Almeno n.10 postazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Colli Amerini (n.1) • Colli Orvietani (n.2) • Colli Martani (n.1) • Colli del Trasimeno (n.3) • Colli Assisi Spoleto (n.3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Cercosporiosi (<i>Mycocentrospora cladosporioides</i>) - Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>) - Lebbra (<i>Mycobacterium leprae</i>) - Margaronia o Tignola verde (<i>Palpita unionalis</i> e/o <i>Palpita vitrealis</i>) - Mosca dell'olivo (<i>Bactrocera oleae</i>) - Occhio di pavone (<i>Spilocaea oleaginea</i>) 	Da 01/01/2025 al 31/12/2027 Da giugno ad ottobre
Nocciolo	Almeno n.10 postazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Cannara • Castel Giorgio • Città di Castello • Deruta • Foligno • Lugnano in tenerina • Orvieto • Passignano sul Trasimeno 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Alternaria</i> spp. - ApMV - Candidatus Phytoplasma fragariae - Balanino (<i>Curculio nucum</i>) - Cancri rameali (<i>Sphaeropsis</i> sp. e <i>Phomopsis</i> sp.) - Cimice asiatica (<i>Halymorpha halys</i>) 	Da 01/01/2025 al 31/12/2027

		<ul style="list-style-type: none"> • Perugia • Terni 	<ul style="list-style-type: none"> - Cimice verde (<i>Nezara viridula</i>) - Colletotrichum - Cancro batterico del nocciolo (<i>Pseudomonas syringae pv. avellanae</i>) - Gleosporiosi del nocciolo (<i>Gloeosporium coryli</i>) - HML Phytoplasma - Marciume bruno o Moniliosi (<i>Monilinia fructigena</i>) - Marciume radicale (<i>Armirrariella mellea</i>) - Mal dello stacco (<i>Cytospora corylicola</i>) - Necrosi batterica del nocciolo (<i>Xanthomonas campestris</i>) - Necrosi Grigia del Nocciolo (<i>Fusarium spp.</i>) - Oidio (<i>Erysiphe corylacearum</i>) - <i>Phyllactinia guttata</i> - Verticillium spp. 	
Cereali autunno vernini	Almeno n.5 postazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Alta valle del Tevere • Media valle del Tevere • Valle Umbra Sud • Conca Ternana • Eugubino gualdese e area appenninica 	<ul style="list-style-type: none"> - Carbone e Carie (<i>Tilletia spp., Ustilago tritici</i>) - Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>) - Ramulariosi (<i>Ramularia</i>) - Ruggini (<i>Puccinia graminis, Puccinia recondita, Puccinia striiformis</i>); - Septoria (<i>Septoria nodorum, Septoria tritici</i>) 	Da 01/01/2025 al 31/12/2027 Da marzo a giugno

2. **Installare e controllare trappole, che verranno fornite dal Servizio fitosanitario regionale, per il monitoraggio della presenza delle principali fitopatie come di seguito indicato:**

coltura	Organismo	n.trappole	Tipo trappola
Olivo	<i>Bactrocera oleae</i> (Mosca dell'olivo)	n.100	Cromotropica feromone a
Vite	<i>Lobesia botrana</i> (Tignoletta della vite) <i>Argyrotaenia ljugiana</i> (Eulia) <i>Cryptoblabes gnidiella</i>	n.30 per ogni organismo (tot n.90)	Cromotropica feromone a

	(Tignola rigata)		
Nocciolo	<i>Cimice asiatica</i>	n.5	trappole a feromone (attrattivo alimentare e sessuale)

3. **Messa a disposizione un applicativo informatico** in grado di raccogliere e condividere i dati osservati in campo per la predisposizione dei Bollettini fitosanitari.
4. **Messa a disposizione di un applicativo web per la consultazione e restituzione grafica** (Cumulato pluviometrico, temperatura, umidità relativa, bagnatura fogliare) dei dati registrati dalle postazioni agrometeo di proprietà dell'SFR
5. **Effettuare la tecnica del *Frappage*, relativamente alla coltura del nocciolo**, per monitorare la presenza della Cimice asiatica su tutte le Unità produttive identificate;
6. **Elaborazione di cartografia tematica relativa ai rilievi effettuati;**
7. **Gestione delle Stazioni meteo del Servizio fitosanitario.** Al riguardo si precisa che il Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari dispone di 14 capannine per la rilevazione dei dati meteorologici che sono a disposizione, previa specifica convenzione a titolo gratuito, a partire dal 1° gennaio 2025. La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Servizio fitosanitario. Nello specifico è richiesta una gestione in termini di verifica della corretta e costante funzionalità nella raccolta e trasmissione dei dati meteorologici.

Per tutte le attività sopra descritte, il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) fornirà tutte le trappole da installare.

Il presente capitolato ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, consistenti nella messa a disposizione della stazione appaltante delle competenze e delle risorse intellettuali specifiche dell'operatore economico aggiudicatario, con la conseguenza che:

- ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l'importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro;
- i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all'interno dell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice), né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 41, comma 13 del Codice.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo massimo del servizio, per l'attività da svolgere nel triennio 2025-2027, che costituisce la base d'asta per la presente procedura di gara, viene quantificato in € 328.800,00 oltre IVA al 22% pari a € 72.336,00, per € 401.136,00, relativamente ai servizi da svolgere con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

L'importo è stato calcolato sulle attività da effettuare, che possono essere così sintetizzate:

Programma di monitoraggio: 35 postazioni, per 29 fitopatie, per 30 minuti/settimana per 80 settimane (art. 2 capitolato)	Costo orario: 40,00 € (importo definito sulla base di quanto stabilito come rimborso per attività analoghe dal Reg. 690/2021)
---	--

L'importo a base di gara è stato quindi determinato:

35 postazioni X per 29 fitopatie X per mezz'ora/settimana X 80 sett. X 40,00/h = € 109.600,00 /anno
Per 3 anni l'importo ammonta ad €. 328.800,00 + iva 72.336,00 per un totale di € 401.136,00.

Il compenso si intende comprensivo di ogni onere e spese a qualunque titolo sostenute per lo svolgimento dell'attività ed è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva. L'operatore che risulta aggiudicatario, al fine di consentire il pagamento, è obbligato al rendiconto delle spese sostenute. Il rendiconto dovrà essere presentato sotto forma di relazione tecnica e per tutte le attività in campo.

Il presente capitolato ha come oggetto un contratto a corpo.

Il codice relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), individuato nel rispetto del regolamento (CE) n. 213/2008, è il seguente: 71620000-7 (Servizi di supporto tecnico);

L'appalto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, è costituito da un unico lotto in quanto il servizio impone oggettivamente l'unitarietà nello svolgimento delle prestazioni, le quali pertanto, non sono passibili di suddivisione tra diversi operatori economici.

Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

Art. 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La stazione appaltante, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Entro il 30 marzo di ogni anno, la Regione Umbria - Servizio Agricoltura Sostenibile e Servizi fitosanitari, nel rispetto di quanto di quanto previsto dall'art 120 del Codice, si riserva di apportare eventuali modifiche non sostanziali al contratto. Le stesse saranno comunicate, a cura del predetto Servizio per iscritto, tramite PEC all'operatore economico aggiudicatario.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 394.560,00, al netto di Iva:

Importo a base di gara	€ 328.800,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 65.760,00
Valore globale stimato	€ 394.560,00

Art. 6 – FONTI DI FINANZIAMENTO

L'importo previsto per l'affidamento del servizio oggetto del capitolato sarà imputato sul capitolo U3828_S per ciascun esercizio finanziario di competenza.

Art. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A pena di decadenza, l'affidatario deve comunicare all'Amministrazione regionale entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto l'inizio delle attività. Le attività devono essere svolte nel rispetto dei tempi e con le modalità indicate dal Servizio Fitosanitario regionale. Tutte le attività devono concludersi entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Art. 8 - LUOGO PRINCIPALE DELLA PRESTAZIONE

La maggior parte delle attività si svolgeranno sul territorio regionale.

Art. 9 - PROCEDURA DI GARA

L'affidamento del servizio avviene mediante l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Art. 10 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Fatturato globale, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) IVA esclusa.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio analogo di importo minimo pari a € 50.000,00.

Per servizio analogo si intende un servizio di realizzazione e gestione di una rete di monitoraggio fitosanitario in grado di mettere a sistema il reperimento dei dati agrometeorologici con l'osservazione della fenologia e delle fitopatie presenti.

Art. 11 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del codice è richiesta la disponibilità di almeno n.3 (tre) figure professionali, ciascuna in possesso di almeno uno dei tre requisiti di seguito indicati:

- Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in: Scienze agrarie o Scienze forestali o Scienze forestali e ambientali o Scienze e tecnologie agrarie ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i., e che abbia almeno n.1 anno di esperienza documentata nel campo del monitoraggio dei patogeni vegetali;
- Laurea triennale (L) (ex DM 270/04) in: Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, o laurea triennale ex DM 509/99 equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i ad una delle classi di laurea sopra menzionate oppure diploma universitario (DU) o diploma delle scuole dirette a fini speciali (SDFS) equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011 ad una delle classi di laurea sopra menzionate e che abbia almeno n.2 anno di esperienza documentata nel campo del monitoraggio dei patogeni vegetali;
- Diploma di scuola secondaria superiore di Perito Agrario, Perito Agrotecnico, o diploma equipollente di Istituto tecnico del settore "tecnologico" - indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria" di cui al DPR 15.03.2010 n. 88 e che abbia almeno n.2 anni di esperienza documentata nel campo del monitoraggio dei patogeni vegetali.

In sede di offerta l'operatore economico deve dichiarare di accettare, ai sensi del comma 2, dell'art. 113 del Codice, i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e, segnatamente, di impegnarsi a garantire la disponibilità delle figure professionali sopra indicate.

Il possesso di tale requisito è condizione necessaria per la stipulazione del contratto, la sua mancanza comporta la decadenza dall'aggiudicazione per impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario, con tutte le conseguenze previste dalla legge in danno dello stesso, tra cui la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Qualora l'aggiudicatario, prima della stipula e durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire per cause a lui non imputabili una o più delle figure professionali incaricate

dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta alla stazione appaltante indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso almeno dei profili/requisiti delle figure professionali sostituite. La sostituzione è ammessa solo dopo l'autorizzazione da parte della stazione appaltante rilasciata a seguito di verifica positiva. L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 12 - ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica deve contenere una Relazione Tecnica che sia coerente con quanto previsto nel presente capitolato e con le attività richieste e che sviluppi in modo chiaro gli argomenti corrispondenti a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo articolo.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Art. 13 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avviene mediante l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi massimi attribuibili.

I criteri di valutazione, per un punteggio complessivo pari a 100, sono i seguenti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A. Offerta tecnica	80
B. Offerta Economica	20
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max
1	Linee generali del piano di lavoro e modalità organizzative del servizio	55	1.1 Caratteristiche tecniche e funzionali, completezza e dettagliata articolazione delle attività relative all'ambito di cui al punto 2.1 del presente capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per late attività.	5	
			1.2 Caratteristiche tecniche e funzionali, completezza e dettagliata articolazione delle attività relative all'ambito di cui al punto 2.2 del presente capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per late attività.	5	
			1.3 Caratteristiche tecniche e funzionali, completezza e dettagliata articolazione delle attività relative all'ambito di cui al punto 2.3 del presente capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per late attività.	5	
			1.4 Caratteristiche tecniche e funzionali, completezza e dettagliata articolazione delle attività relative all'ambito di cui al punto 2.4 del presente capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per late attività.	5	
			1.5 Caratteristiche tecniche e funzionali, completezza e dettagliata articolazione delle attività relative all'ambito di cui al punto 2.5 del presente capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per late attività.	5	
			1.6 Caratteristiche tecniche e funzionali, completezza e dettagliata articolazione delle attività relative all'ambito di cui al punto 2.6 del presente capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per late attività.	5	
			1.7 Caratteristiche tecniche e funzionali, completezza e dettagliata articolazione delle attività relative all'ambito di cui al punto 2.7 del presente capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per late attività.	5	
			1.8 Proposta di ulteriori servizi, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, atti a migliorare la qualità del servizio e non già previsti nel presente capitolato. Verranno premiate le proposte che dimostrano in modo preciso ed esaustivo il grado di coerenza di eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle attività richieste dal presente capitolato e alle esigenze della committenza. Verrà valutata, inoltre, la capacità di creare valore aggiunto rispetto alle attività richieste dal presente capitolato e di realizzare sinergie con altre attività.	5	
			1.9 Esplicitazione della tempistica di esecuzione del servizio (GANTT di progetto). Le offerte sono valutate in relazione alla proposta che dimostri un cronoprogramma chiaro e adeguato alle azioni da realizzare nell'ambito dell'incarico	15	
			2.1 Esperienze pregresse Descrizione di un'esperienza pregressa assimilabile, per caratteristiche e complessità, al servizio di gestione di reti agrometeo. Il concorrente dovrà descrivere, in particolare:	10	

2	Esperienza nella gestione di reti di postazioni agrometeo	10		<ul style="list-style-type: none"> - criticità emerse in corso di esecuzione del contratto e soluzioni adottate per il loro superamento; - punti di forza emersi nell'ambito dell'esperienza rappresentata; - possibilità e modalità di riutilizzo dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'erogazione dei servizi, con indicazione di misure concretamente implementabili. <p>La valutazione terrà conto della efficacia, concretezza e funzionalità del riutilizzo, nell'esecuzione del presente appalto, delle soluzioni adottate nelle esperienze pregresse, nonché della particolare aderenza, in termini oggettivi, delle stesse alle attività oggetto del servizio per il quale si formula l'offerta.</p>		
3	Pari opportunità generazionale e di genere	5	3.1	<p>Possesso della certificazione, in corso di validità, della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 in conformità della Pdr UNI 125:2022, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato previsto dall'Art. 108 comma 7 del D.Lgs 36/2023. Copia conforme della certificazione deve essere allegata all'offerta tecnica.</p> <p>Possesso della certificazione: 3 punti Non possesso della certificazione: 0 punti.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, per ottenere l'attribuzione del punteggio come sopra determinato, tutti i componenti del raggruppamento devono essere in possesso della certificazione. In caso di consorzio il punteggio è attribuito con riferimento alla consorziata esecutrice indicata</p>		3
			3.2	<p>Equità di genere. Verrà attribuito un punteggio premiale in base al numero di personale femminile coinvolto nel gruppo di lavoro.</p> <p>1 donna = 0,5 2 donne = 1,5 3 donne = 2</p>		2
4	Valutazione dell'esperienza delle figure professionali messe a disposizione	10	4.1	Saranno valutate le pubblicazioni scientifiche prodotte inerenti ricerche sulle tematiche oggetto dell'incarico - n. 1 punto per ogni pubblicazione		3
			4.2	Sarà valutato il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale - n. 1 punto per ogni tecnico abilitato		3
			4.3	<p>Saranno valutati ulteriori titoli conseguiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • seconda laurea (L - DL - LS - LM) * • dottorato di ricerca (DR) • Master di II livello (DM 270/2004) • Master universitario di I livello (DM 270/2004) <p>n. 1 punto per ogni titolo posseduto dai tecnici coinvolti</p>		4

*: L – Laurea triennale; DL – Diploma laurea vecchio ordinamento; LS – Laurea specialistica; LM- Laurea magistrale; DR – Dottorato di ricerca; DM – Master

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1, da parte di ciascun commissario, senza possibilità di attribuzione coefficienti intermedi, sulla scorta dei diversi livelli di valutazione di seguito riportati:

non classificabile	0	argomento non trattato e non valutabile oppure argomento contenente proposta inadeguata o parziale rispetto alle indicazioni ed ai requisiti minimi funzionali posti a base di gara e/o contenente errori/omissioni tali da rendere la proposta non classificabile;
Mediocre	0,2	argomento trattato nel rispetto delle indicazioni e dei requisiti minimi funzionali posti a base di gara ma con basso livello progettuale/qualitativo/tecnico;
Sufficiente	0,4	argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti minimi funzionali posti a base di gara, contenente proposta conforme ai suddetti requisiti e un sufficiente livello progettuale/qualitativo/tecnico;
Discreto	0,6	argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta conforme ai suddetti requisiti e un approfondimento del livello progettuale che presenta scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche ritenute migliorative
Buono	0,8	argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta migliorativa dei suddetti requisiti e un approfondimento del livello progettuale che presenta scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche con un significativo incremento dell'efficacia, l'efficienza e affidabilità
Ottimo	1	argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta notevolmente migliorativa dei suddetti requisiti e un approfondimento del livello progettuale che presenta eccellenti scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche con un rilevante incremento dell'efficacia, l'efficienza e affidabilità

Per ciascun sub criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente unico medio da applicare al medesimo.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 40 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Pertanto il concorrente sarà escluso dalla gara e non si procederà all'apertura dell'offerta economica nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In tutti i conteggi saranno considerate 2 (due) cifre decimali dopo la virgola arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (es. Punti 3,246__ punti 3,25).

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio all'offerta economica

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, n (numero di criteri di valutazione)

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché la stessa sia stata ritenuta conveniente o idonea in relazione alla procedura in oggetto.

Art. 14 – PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica, successivamente all'acquisizione della regolarità contributiva, tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ove previsto.

La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, oltre all'indicazione del CIG, degli estremi della determinazione di affidamento ed il numero dell'impegno assunto a carico del bilancio regionale.

La fattura dovrà riportare anche l'indicazione del seguente codice IPA: WNR5KF

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 comma I della legge 13 Agosto 2010 n. 136.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi di tale conto, nonché gli altri dati previsti all'art. 3 della medesima legge 136/2010 secondo le modalità ivi stabilite.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 6 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo di ciascun pagamento è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di saldo finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Il saldo finale sarà liquidato previa effettuazione della verifica di conformità finale, di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'articolo 36, co.1, dell'allegato II.14, del Codice, le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Ai sensi dell'articolo 36, co.4, dell'allegato II.14, del Codice, la verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal DEC. Nei casi di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice, la Stazione Appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 dell'allegato II.14 del Codice. Ai sensi dell'articolo 36, co.8, dell'allegato II.14, del Codice, la verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 36, co.12, dell'allegato II.14, del Codice, le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente capitolato o nel contratto.

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'Appaltatore ed il DEC e deve essere redatto apposito verbale.

Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio in formato digitale, contiene almeno:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- il verbale del controllo definitivo;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- la certificazione di verifica di conformità.

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

Art. 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Codice il Responsabile unico del progetto di cui alla presente gara è il Dott. Valter Rondolini in qualità di responsabile della Saezione Gestione <Normative Fitosanitarie del Servizio Agricoltura Sostenibile, Servizi fitosanitari.

Art. 17 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, co. 1 del Codice, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 10% per cento dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 2, del Codice, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'aggiudicatario, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. Ove la Stazione appaltante modificasse il contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice, la garanzia andrà conseguentemente integrata.

La garanzia definitiva sarà costituita: da cauzione, costituita a favore della Stazione Appaltante, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente della stazione appaltante, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In alternativa da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'Appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 3 del Codice, in caso di escussione della fideiussione in oggetto, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore medesimo. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'importo della garanzia di cui al citato articolo, è ridotto ai sensi del combinato disposto di cui degli articoli 117, co. 3 e 106 co. 8, del Codice.

La garanzia definitiva dovrà riportare i contenuti di cui allo “Schema Tipo” sopra richiamato e comunque dovrà:

- essere intestata alla Stazione Appaltante;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’articolo 1944, co. 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, ai sensi dell’articolo 117, co. 7, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 117 co. 5 del Codice la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

Ai sensi dell’articolo 117, co. 6, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell’articolo 117 co.8 del Codice la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino all’esito positivo della verifica di conformità da parte del DEC, attestato per le procedure sopra soglia comunitaria dal certificato di verifica di conformità (Allegato II.14 Capo II del Codice). Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, dei SAC, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 117 co. 13 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 18 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal RUP.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette alla prestazione e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, e in particolare è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga a:

- a) risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
- b) manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
- c) rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei servizi.
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- e) comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia altra variazione afferente al personale impiegato, indicando analiticamente i motivi della stessa;
- f) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- g) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;

- h) apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore;
- i) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei servizi, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore, nonché relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'aggiudicatario garantisce, per il proprio personale e per quello dei soggetti di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. È a carico dell'aggiudicatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. L'aggiudicatario assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'aggiudicatario e la stazione appaltante.

Art. 19 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice.

Se Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 68 del Codice.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o di quote di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.

Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.

La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 4 e 5 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Il soggetto affidatario esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 119, comma 3 del Codice.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo I della Parte V del Libro II;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.

Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante, ex art. 6, comma 1, dell'Allegato II.14. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante

non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trova applicazione l'art. 122 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore

dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.

L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 23 - RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 a Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 24 – PENALI

In caso di mancata o ritardata prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento e in ogni ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel presente capitolato nonché nell'offerta presentata, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni prestazione non conforme, da determinare in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali superasse l'ammontare del 10 per cento dell'importo contrattuale, la stazione appaltante risolverà il contratto in danno dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà in ogni caso comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'appaltatore le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 25 – CONTABILITA' DELL'APPALTO

La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme previste dall'articolo 115 del Codice e dall'articolo 12 dell'Allegato II.14 al Codice.

Non saranno tenuti in alcun conto prestazioni eseguite irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelle eseguite in contraddizione agli ordini di servizio del RUP.

Art. 26 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 33, allegato II.14, del Codice, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice per prestazioni di forniture e di servizi ad esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo

è calcolato sulla base del reale consumo, nonché le attività che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Art. 28- PROPRIETÁ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

Il copyright e ogni altro diritto, anche per quanto riguarda i testi, le immagini, gli elaborati, le relazioni ed ogni altra documentazione utilizzate per la realizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto, restano di proprietà della Regione Umbria, restando pertanto assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati. A tal fine il soggetto affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni a tutto il personale impegnato nelle varie attività affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti d'autore.

Art. 29 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, resta fisso e invariabile.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall' articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Art. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del dell'art. 210 e 211 del Codice e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del Codice e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 31 - TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto; pertanto, si impegna trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3. co. 7. della Legge n. 136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno

registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.

I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 32 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo alla stazione appaltante gli oneri su di essa gravanti ex lege.

Art. 33 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE A DOMICILIO

In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa successivamente indicata; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.

Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per affidamento del servizio di supporto tecnico alla realizzazione e gestione di una rete di monitoraggio fitosanitario corredata da stazioni meteo e finalizzata al contenimento delle avversità fitosanitarie per la conseguente riduzione del consumo degli agrofarmaci.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.